TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE NELL'APPALTO: LA CASSAZIONE CHIARISCE I CONFINI DELL'ART. 2103 C.C.

scritto da goal | 11 Giugno 2026



*di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario**

Con l'ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del trasferimento del lavoratore, chiarendo che non ogni spostamento del dipendente integra automaticamente un "trasferimento" ai sensi dell'art. 2103 c.c. La Corte, al contempo, ha dato altresì rilievo all'incompatibilità ambientale come possibile giustificazione dello spostamento del lavoratore.

La vicenda riguardava una dipendente di una cooperativa impiegata presso lo stabilimento di una società committente. A seguito del deterioramento dei rapporti con i colleghi, la committente aveva chiesto l'allontanamento della dipendente dal sito produttivo; la cooperativa aveva quindi disposto la sua riassegnazione presso un'altra sede, situata nello stesso comune.

La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento sostenendo si trattasse di un trasferimento privo delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" richieste dall'art. 2103 c.c., anche perché il contratto di appalto non prevedeva una espressa clausola di gradimento. La Corte d'Appello di Firenze

aveva accolto questa interpretazione annullando il trasferimento e disponendo la reintegra della lavoratrice presso il sito produttivo della committente.

Investita della questione a seguito del ricorso promosso dalla società, la Cassazione ha, invece, censurato l'interpretazione dei giudici territoriali chiarendo che **il trasferimento rilevante ai sensi dell'art. 2103 c.c. presuppone il passaggio del lavoratore da una "unità produttiva" a un'altra. Non basta, dunque, un semplice mutamento del luogo di esecuzione della prestazione.**

Secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, per "unità produttiva" deve intendersi una **struttura aziendale** autonoma, dotata di indipendenza tecnica e amministrativa e idonea a svolgere, anche solo in parte, l'attività produttiva dell'impresa. Nel caso concreto, la Corte d'Appello non aveva verificato se il nuovo luogo di assegnazione possedesse tali caratteristiche (anche se al riguardo difficilmente si potrebbe ipotizzare che la sede della committente – estranea al rapporto di lavoro- possa configurarsi come "struttura aziendale" dell'appaltatore).

La Cassazione ha inoltre riconosciuto che una situazione di **incompatibilità ambientale**, derivante dal deterioramento dei rapporti personali e professionali nel luogo di lavoro, **può costituire una valida esigenza organizzativa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., idonea a giustificare lo spostamento del lavoratore**, anche indipendentemente dalla presenza di una clausola di gradimento nel contratto di appalto.

La pronuncia in commento valorizza così anche l'autonomia organizzativa dell'imprenditore in tema di trasferimento, ribadendo che il controllo del giudice deve limitarsi alla verifica dell'effettiva esistenza delle ragioni organizzative addotte, senza estendersi alla valutazione della convenienza delle scelte aziendali.

In questa prospettiva, anche la reintegrazione della dipendente presso la sede della committente risultava in contrasto con la libera iniziativa dell’imprenditore, poiché la committente rimane estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra cooperativa e lavoratrice.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio
(studiolegale@daverioflorio.com)